REGOLAMENTO

Art. 2

Procedimento di concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere ed in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine complessivo di duecento giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda. I competenti uffici periferici trasmettono il rapporto informativo e la documentazione ad esso relativa previsti dalla vigente normativa alle competenti amministrazioni centrali entro centodieci giorni dall'inizio del procedimento. Le stesse disposizioni si applicano per le persone che abbiano prestato assistenza a norma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, o ai loro superstiti. Le competenti amministrazioni centrali provvedono entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto e della documentazione di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1994, non più in vigore dal 22 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-364-1994/art-2-procedimento-di-concessione-dei-benefici-in-favore-delle-vittime-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it